

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Assicurazione temporanea per il caso di morte in forma collettiva a capitale decrescente a tasso medio a premio unico anticipato

Polizza Collettiva 2.050.011 - Tariffa V5DRJ CB14 ed. 01/2014

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Premessa

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di assicurazione;
- da quanto indicato nel certificato di adesione e nelle eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI

Art. 1 - Rischio di decesso

Il rischio di decesso è coperto qualunque possa essere la causa, salvo le esclusioni di cui al successivo art. 3 e la carenza di cui al successivo art. 5.

La sottoscrizione del contratto è subordinata alla valutazione dello stato di salute del debitore/assicurato tramite compilazione di un questionario di approfondimento sanitario e, in caso di capitale assicurato superiore ad Euro 750.000,00, alla compilazione di un questionario finanziario (per la definizione di questionario finanziario si rimanda al glossario). Per la copertura di alcune professioni e/o attività sportive svolte è prevista la compilazione di un questionario professionale e/o sportivo come da art. 3.

Genertel/life si riserva la possibilità di applicare un sovrappremio a fronte delle dichiarazioni rilasciate dal debitore/assicurato in fase di stipula.

Art. 2 - Persone assicurabili

È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda a tutti i seguenti requisiti:

- a) sia di età compresa fra i 18 anni compiuti ed i 70 anni assicurativi alla data di stipula del mutuo purché l'età a scadenza del mutuo non superi 80 anni assicurativi;
- b) abbia stipulato un mutuo con CheBanca! di durata originaria non superiore ai 30 anni.

Sono comunque escluse dalla presente polizza collettiva le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 3 - Esclusioni per specifiche cause di decesso

È escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- a) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
- b) attività dolosa del beneficiario;
- c) partecipazione del debitore/assicurato a delitti dolosi;
- d) infortuni e/o malattie intenzionalmente procurati o dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o ad abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti ad uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera stato di ubriachezza la presenza di valori di alcol nel sangue uguali o superiori a 150 mg/ dl. Si ritiene che una persona faccia abuso di alcol quando il suo consumo di alcol giornaliero supera le 4 unità. Corrispondono ad un'unità di alcol rispettivamente le seguenti quantità, secondo il tipo di bevanda alcolica: vino 1 bicchiere 125 ml; birra a gradazione normale 1/2 pinta 300 ml; superalcolico 1 bicchierino 30 ml;
- e) partecipazione attiva del debitore/assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se il debitore/assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga

- dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto il debitore/assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento. L'arrivo del debitore/assicurato in un paese in guerra o similari sarà considerato come partecipazione attiva alle ostilità e, come sopra indicato, comporterà l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- f) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
 - g) guida di veicoli e natanti a motore per i quali il debitore/assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; uso e guida di mezzi subacquei;
 - h) incidente di volo, se il debitore/assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; è comunque escluso il decesso causato da incidente di volo se il debitore/assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - i) sport estremi, quali: Bungee jumping, Base jumping, Parkour, Free running, Rooftopping, Speed flying, Speed riding, Streetluge Zorbing, Down Hill e tutti i tipi di skydiving sport (ad esempio: skysurfing - target jumping - swooping - wingsuit o tuta alare).

Inoltre, nel caso in cui il capitale assicurato risulti pari o superiore ad euro 1.000.000,00, è prevista anche la seguente esclusione:

- j) incidente di volo, salvo se trattasi di volo operato da compagnia aerea di linea regolare e/o di un volo aereo speciale (c.d. charter), noleggiato da una compagnia aerea di linea e/o non di linea. È espressamente escluso il decesso causato da incidente di volo su aerotaxi, elicottero ed ogni altra tipologia di trasporto di persone a domanda sia a titolo oneroso che gratuito, a meno che ciò non sia stato accordato da speciale appendice alla polizza.

In questi casi, ad eccezione di quello indicato alle lettere b) e c), per il quale non è prevista alcuna prestazione, Genertel*life* paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.

Salvo deroghe espressamente accordate da Genertel*life*, è inoltre escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- k) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- l) pratica di attività sportive professionistiche;
- m) pratica a livello agonistico di arti marziali e lotta come: Pugilato, Kickboxing, Muay Thai, Wrestling, Arti Marziali, Cagefighting e MMA (mixed martial arts);
- n) pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- o) pratica delle seguenti attività sportive:
 - immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne;
 - scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia;
 - torrentismo; tuffi da altezza superiore i 10 metri; nuoto in mare aperto;
 - surf, sci d'acqua, windsurfing, boardsailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sports acquatici praticati non a livello dilettantistico;
 - vela transoceanica;
- p) attività professionale che comporti:
 - contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche
 - attività di rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
 - lavori su impalcature o ponteggi di altezze superiori a 15 m;
 - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
 - l'appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile ad esclusione del normale lavoro amministrativo d'ufficio;
 - aviazione;
 - attività subacquea in genere;
 - guardia giurata;
 - guida di veicoli superiori a 35 q di peso, operatori di pala meccanica
 - viaggi all'estero in Paesi diversi da: Unione Europea, Svizzera, Finlandia, Islanda, Norvegia, Groenlandia, Principato di Monaco, San Marino, Stato del Vaticano, Lussemburgo, Liechtenstein, Andorra, Stati Uniti d'America, Nuova Zelanda e Australia, Hong Kong, Singapore, Giappone.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Qualora in fase di assunzione il debitore/assicurato dichiara la professione svolta, ai sensi dell'art. 1926 del codice civile, eventuali cambiamenti di professione devono essere comunicati a Genertel*life* affinché questa, entro quindici giorni, possa dichiarare al debitore/assicurato se intende:

- a) far cessare gli effetti della copertura;
- b) maggiorare il premio dovuto.

Se Genertellife comunica l'intenzione di aumentare il premio, il debitore/assicurato ha a sua volta quindici giorni di tempo per dichiarare se accetta o meno la modifica. In caso di mancata accettazione la copertura cessa automaticamente, salvo il diritto di Genertellife a trattenere la quota di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale la copertura ha avuto effetto.

La mancata pronuncia del debitore/assicurato nei termini sopraindicati equivale all'accettazione della modifica comunicata da Genertellife.

Le suddette indicazioni sono da ritenersi valide anche nel caso di cambiamenti dell'attività sportiva comunicata in fase di sottoscrizione.

QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI DECESSO

Art. 5 - Carenze

È previsto un periodo di carenza di 90 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, durante il quale Genertellife si impegna a corrispondere il capitale assicurato solo nel caso in cui gli eventi sopra citati avvengano per conseguenza diretta di:

- infortunio, avvenuto dopo la data di decorrenza, ove per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata dell'evento assicurato;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinica generalizzata, encefalite post vaccinica e shock anafilattico (malattia non infettiva).

Il debitore/assicurato ha la facoltà di eliminare il suddetto periodo di carenza sottoponendosi a visita medica e agli eventuali accertamenti sanitari richiesti da Genertellife, accettandone modalità ed oneri.

Il suddetto periodo di carenza viene esteso a cinque anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione qualora l'evento assicurato sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata. Nel caso in cui il debitore/assicurato si sia sottoposto a visita medica, ma abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, detto periodo di carenza viene esteso a sette anni

Art. 6 - Prestazioni assicurate

In caso di decesso del debitore/assicurato, durante il periodo in cui l'assicurazione è in vigore, la presente copertura assicurativa sulla vita prevede il pagamento ai beneficiari designati di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento, consegnato in sede di stipula del finanziamento stesso e calcolato sulla base del tasso di interesse iniziale, alla rata precedente il decesso. Non sono coperte eventuali rate scadute e non pagate né gli interessi fino alla data di rimborso del decesso da parte Genertellife.

La prestazione assicurata è quindi variabile nel tempo, corrisponde inizialmente all'importo finanziato del mutuo e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al capitale residuo del mutuo stesso.

Trascorsa la **Scadenza** prestabilita la copertura si estingue ed il premio versato resta acquisito da Genertellife.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 7 - Pagamenti di Genertellife

Per tutti i pagamenti deve essere presentata a Genertellife richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere accompagnata da un documento di identità e codice fiscale degli aventi diritto, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti e devono essere allegati le coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico.

Si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di pagamento:

1) *Decesso del debitore/assicurato*

Sono necessari, in originale o in copia conforme all'originale:

- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva autenticata dell'atto di notorietà, da produrre da parte dell'avente diritto in modo

che dallo stesso risulti se il debitore/assicurato abbia lasciato o meno testamento e che questo risulti essere valido, l'ultimo redatto e non impugnato e che nello stesso non siano state indicate esplicitamente la/e polizza/e vita stipulata/e con Genertellife S.p.A. Tale documento, da cui risulti l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari, è necessario altresì qualora i beneficiari in caso di decesso siano indicati in modo generico nell'atto di adesione;

- testamento: allegare copia del Verbale di pubblicazione del testamento (solo se nello stesso siano state esplicitamente nominate le polizze stipulate con Genertellife);
- relazione del medico curante sulla situazione sanitaria e sulle abitudini di vita del debitore/assicurato, nonché l'ulteriore documentazione che venisse eventualmente richiesta da Genertellife (ad esempio cartelle cliniche relative a ricoveri subiti dal debitore/assicurato in un arco temporale compatibile con l'usuale decorso della patologia rilevata dal medico curante; esami clinici; verbale del 118; verbale dell'autopsia ove eseguita; inoltre, in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia, verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di apertura di procedimento penale, copia dei relativi atti);
- relazione medica sulle cause del decesso, al fine di verificare che non ricorrano esclusioni al pagamento della prestazione per decesso in relazione ad eventuali cause di decesso specificatamente escluse, anche in funzione di limitazioni previste nel periodo di carenza.

CheBanca! provvederà a certificare a Genertellife il capitale residuo del mutuo alla data del decesso

Per casi particolari Genertellife può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Genertellife esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

NOTA BENE

- La presenza di uno o più beneficiari minorenni o incapaci, implica per il debitore/assicurato l'obbligo di fornire a Genertellife la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza.
- Gli aventi diritto (beneficiari o vincolatari) dovranno sottoscrivere ed inviare a Genertellife l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)".
- È a carico di chi domanda la prestazione assicurata provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini della polizza collettiva.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 8 - Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza della singola posizione individuale scelta dal debitore/assicurato e riportata nell'atto di adesione e può essere fissata da un minimo di 10 anni ad un massimo di 30 anni.

Le singole coperture assicurative rimangono in vigore fino alla data di scadenza delle stesse indicata nell'atto di adesione anche se fossero venuti meno gli accordi commerciali tra le parti.

Art. 9 - Versamento del Premio

Il presente contratto prevede il pagamento di un premio unico da versare al momento della sottoscrizione del mutuo.

Il premio è determinato in relazione alla durata e all'ammontare del mutuo erogato, allo stato di salute del debitore/assicurato al momento della compilazione dell'atto di adesione.

Il premio è indicato nell'atto di adesione e nelle eventuali appendici sottoscritte dal debitore/assicurato e deve essere versato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del mutuo.

Ai fini del versamento del premio, il debitore/assicurato nell'atto di adesione autorizza CheBanca! S.p.A. a versare a Genertellife il premio unico previsto per la copertura in caso di decesso trattenendolo dall'importo del mutuo finanziato.

Genertellife conferisce a CheBanca!, distributrice del prodotto, mandato all'incasso del premio.

Il versamento del premio si considera come effettuato direttamente a favore di Genertellife. Il certificato di adesione costituisce quietanza di pagamento.

Il costo gravante sul premio relativo ad ogni posizione individuale è pari a quanto segue:

Caricamenti	
Valore assoluto (cifra fissa)	Euro 20,00
Valore percentuale	60,0%

I costi percentuali sono applicati al premio al netto della cifra fissa e sono compresi nei tassi di premio indicati nella tabella di seguito riportata.

Al fine di consentire al debitore/assicurato di verificare l'importo di premio unico dovuto, nella tabella che segue viene fornita la base di calcolo di tale premio. In tabella sono indicati, infatti, i tassi di premio, individuati in considerazione della durata del mutuo, che, applicati al capitale del mutuo e sommati ad un importo fisso di Euro 20,00, determinano il premio dovuto.

Durata	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tassi	1,341	1,516	1,704	1,905	2,120	2,348	2,590	2,847	3,121	3,413	3,725

Durata	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Tassi	4,056	4,408	4,781	5,174	5,590	6,029	6,496	6,992	7,521	8,083

N.B.: tassi di premio per Euro 100,00 di capitale.

La quota parte percepita dall'intermediario è la seguente:

Caricamenti		Quota parte del caricamento percepita dall'intermediario
Valore assoluto (cifra fissa)	Euro 20,00	0%
Valore percentuale	60,0%	83,33%

AVVERTENZA: il contratto prevede altri costi per accertamenti medici da effettuarsi obbligatoriamente in caso di capitali assicurati superiori ad euro 250.000,00 e/o in caso di età del debitore/assicurato superiore a 60 anni assicurativi oppure qualora il debitore/assicurato desideri che non venga applicato al contratto un periodo di carenza di 90 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (Art. 5 condizioni di assicurazione). Il costo di tali accertamenti (comprese le visite mediche) sarà pari alla tariffa applicata dalla/dal struttura sanitaria/medico a cui intenderà rivolgersi il debitore/assicurato.

Art. 10 - Mutui cointestati

In presenza di contratti di mutui cointestati, su richiesta dei mutuatari possono essere eventualmente assicurati fino a due contestatari.

In questo caso, per ciascun debitore/assicurato il premio e la prestazione assicurata vengono calcolati sull'intero importo finanziato del mutuo.

Art. 11 - Dichiarazioni del debitore/assicurato

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Genertel/life, le dichiarazioni del debitore/assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e/o di reticenze relative a circostanze per le quali Genertel/life non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Genertel/life stessa:

- quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di contestare la validità della copertura entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di rifiutare, in caso di decesso del debitore/assicurato e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
- quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di recedere dalla copertura entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di ridurre, in caso di decesso del debitore/assicurato e in ogni tempo, le prestazioni assicurate in relazione al maggior rischio accertato.

Qualora sopravvenga un'evoluzione dello stato di salute del debitore/assicurato prima della decorrenza della garanzia che modifica le dichiarazioni riportate sul questionario sanitario o la documentazione presentata per la sottoscrizione della polizza, il debitore/assicurato è tenuto ad informare la Genertel/life pena la nullità della copertura. In questo caso Genertel/life

si riserva il diritto di richiedere nuovi accertamenti sanitari e di rivedere le condizioni di accettazione o di rifiutare il rischio.

Art. 12 - Beneficiari

Il debitore/assicurato designa i beneficiari delle prestazioni assicurate in caso di decesso, e può in qualsiasi momento revocare, integrare o modificare tale designazione.

La designazione dei beneficiari non può essere revocata integrata o modificata dopo che il debitore/assicurato ed i beneficiari abbiano dichiarato per iscritto a Genertel*life*, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche, integrazioni o modifiche devono essere comunicate per iscritto Genertel*life* o fatte per testamento.

Art. 13 - Decorrenza, entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto collettivo si considera concluso e decorre dalla data in cui il contraente sottoscrive il contratto di assicurazione rilasciato da Genertel*life*.

Per ciascuna posizione individuale, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di mutuo ed è subordinata:

- alle dichiarazioni rese del debitore/assicurato al momento dell'adesione;
- all'esito favorevole degli eventuali accertamenti sanitari previsti;
- alla condizione che il debitore/assicurato abbia autorizzato CheBanca! a pagare Genertel*life* il premio unico indicato nell'atto di adesione e nelle eventuali appendici da lui sottoscritte.

Art. 14 - Diritto di revoca

Finché il contratto non è concluso, il debitore/assicurato può revocare l'autorizzazione al versamento da parte di CheBanca! del premio unico dovuto a Genertel*life*.

Art. 15 - Diritto di recesso

Il debitore/assicurato può recedere dagli impegni assunti entro i sessanta giorni successivi alla data di stipula del mutuo. Il recesso deve essere effettuato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare presso CheBanca!; CheBanca! ne darà quindi comunicazione a Genertel*life*. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Genertel*life* rimborsa a CheBanca! il premio versato al netto della quota relativa al rischio corso; CheBanca! rimborsa al debitore/assicurato il premio versato al netto della quota relativa al rischio corso.

Nello specifico, ai fini del calcolo della quota relativa al rischio corso, l'importo del premio da rimborsare si determina come segue:

$$\text{Premio da rimborsare} = P * (D-G)/D$$

Dove:

P = premio pagato

G = differenza, espressa in giorni, tra la data di richiesta del recesso e la decorrenza del contratto

D = durata del contratto espressa in giorni

Ai fini del calcolo dei giorni, si considera l'anno commerciale composto da 360 giorni.

Art. 16 - Informazioni

Il debitore/assicurato o gli aventi diritto possono richiedere informazioni inerenti le condizioni di assicurazione e le modalità di denuncia di decesso telefonando al Numero Verde 800 018011 (il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.15).

Art. 17 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte di CheBanca! o del debitore/assicurato dovranno essere fatte per iscritto. Eventuali comunicazioni da parte di Genertel*life* al debitore/assicurato verranno effettuate all'ultimo indirizzo conosciuto.

Prima di essere vincolato dal contratto di assicurazione a distanza, il debitore/assicurato potrà scegliere di:

1. ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (ad esempio: il set informativo, l'atto di adesione, etc.) e le comunicazioni previste durante la vigenza del contratto su supporto cartaceo

- o altro supporto durevole;
2. richiedere di ricevere, in qualunque momento e senza oneri, la documentazione sopra indicata su supporto cartaceo;
 3. modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata.

Genertel*life* richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione da parte del debitore/assicurato dell'atto di adesione inviategli. Il debitore/assicurato, per la sottoscrizione e la restituzione dello stesso, potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Art. 18 - Estinzione totale/parziale o trasferimento del Mutuo

Nel caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del mutuo, CheBanca! propone al mutuatario le seguenti opzioni:

a) la risoluzione del presente contratto di assicurazione accessorio al principale contratto di mutuo. In tale ipotesi Genertel*life*, attraverso CheBanca!, restituisce la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata:

- per la parte di premio al netto dei costi (premio puro), in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
- per la parte di premio relativa ai costi, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

Nello specifico, l'importo del premio da rimborsare si determina sommando i risultati delle seguenti formulazioni:

Rimborso premio puro: $(P_{vita} - F) * (1-H) * (N-K)/N * C_{est} / C_{iniz}$

Rimborso dei costi: $((P_{vita} - F) * H + F) * (N-K)/N$

Dove:

P_{vita} = premio versato

F = costi fissi sul premio

H = costi percentuali sul premio

N = durata della copertura assicurativa (in anni e frazione di anno)

K = anni e frazione di anno trascorsi dalla data di decorrenza alla data di estinzione anticipata totale o trasferimento del mutuo

C_{iniz} = capitale assicurato iniziale

C_{est} = capitale assicurato al momento dell'estinzione

Ai fini del calcolo delle frazioni di anno si considera l'anno commerciale composto da 360 giorni.

Esempio di estinzione totale

P_{vita} = 690,00 euro, H=60%, F= 20 euro, N= 120 mesi, K= 24 mesi, C_{iniz} = 50.000,00 euro

C_{est} = 41.850,00 euro

Rimborso premio puro = $(690,00 - 20) * (1-60%) * (120-24)/120 * 41.850,00/50.000,00 = 179,45$ euro

Rimborso costi = $((690,00 - 20) * 60% + 20) * (120-24)/120 = 337,60$ euro

Rimborso totale = 517,05 euro

Genertel*life*, attraverso CheBanca!, fornisce al mutuatario il conteggio dell'importo rimborsato.

b) In alternativa a quanto previsto al precedente punto, Genertel*life*, su richiesta del mutuatario effettuata per il tramite di CheBanca!, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale. La prestazione assicurata rimane commisurata all'originario piano di ammortamento del Mutuo.

Il mutuatario indica eventualmente il nuovo Beneficiario. In tale ipotesi non è previsto alcun rimborso di Premio.

Nel caso di estinzione anticipata parziale, la copertura assicurativa offerta dal presente contratto di assicurazione accessorio al principale contratto di Mutuo continua, modificando la prestazione assicurata che corrisponde al debito residuo ricalcolato in funzione dell'importo rimborsato. Genertel*life*, attraverso CheBanca!, restituisce la parte di **Premio** pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Essa è calcolata:

- per la parte di premio al netto dei costi (premio puro), in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo oggetto di rimborso;
- per la parte di premio relativa ai costi, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura e al capitale assicurato oggetto di rimborso.

Genertel*life*, attraverso CheBanca!, fornisce al mutuatario il conteggio dell'importo rimborsato.

Art. 19 - Aspetti civilistici e fiscalità dei premi e delle prestazioni

Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso del debitore/assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c., le somme dovute al debitore/assicurato in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del debitore/assicurato o dei beneficiari ed aventi diritto.

Detrazione fiscale dei premi

La parte di premio afferente al rischio di decesso dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita per il caso di decesso, in base alla legislazione in vigore alla redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, sono esenti da qualsiasi imposta.

Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza o sede in Italia rilasciata dal debitore/assicurato in occasione della sottoscrizione dell'atto di adesione.

Il debitore/assicurato si impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) a Genertellife lo spostamento di residenza o sede in altro Stato Membro dell'Unione Europea.

In caso di mancato adempimento, il debitore/assicurato sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato a Genertellife in conseguenza della mancata comunicazione, ad esempio per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza.

Art. 20 - Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato viene redatto in lingua italiana.

Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà Genertellife a proporre quella da utilizzare.

Art. 21 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Art. 22 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del debitore/assicurato o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al precedente paragrafo.

Le istanze di mediazione nei confronti di Genertellife devono essere inoltrate per iscritto a:

Genertellife S.p.A.

Unità Affari Legali

via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Art. 23 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e Genertellife non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Genertellife a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra Genertel*life* ed il debitore/assicurato oppure dovuti per Legge.

Atto di adesione

Documento sottoscritto dal debitore/assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all'assicurazione.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata nell'atto di adesione dal debitore/assicurato che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

Capitale residuo

Debito residuo a carico del debitore/assicurato relativamente al mutuo previsto dal piano di ammortamento del finanziamento, consegnato in sede di stipula del finanziamento stesso e calcolato sulla base del tasso di interesse iniziale.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo Genertel*life* non corrisponde la prestazione assicurata.

Contratto collettivo

Il documento che prova l'assicurazione stipulata dal contraente (in questo caso Che Banca!) nell'interesse dell' debitore/assicurato.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Genertel*life* per conto dei debitori/assicurati e cioè CheBanca! con sede legale in Viale Bodio, 37 Palazzo 4 20158 Milano (Italia), iscritta in data 5 Ottobre 2007 al numero D000203096 del Registro Unico degli Intermediari assicurativi.

Data di decorrenza della copertura

Data di entrata in vigore della singola copertura.

Debitore/assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale la copertura è in vigore.

Età assicurativa

Età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a sei mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (Es.34 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Tale età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso.

Mutuatario

Soggetto che contrae un mutuo.

Mutuo

Il contratto stipulato tra CheBanca! e il debitore/assicurato avente per oggetto la concessione al debitore/assicurato di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili.

Polizza collettiva

Il documento che prova l'Assicurazione stipulata da CheBanca! nell'interesse del debitore/assicurato.

Premio

Importo che CheBanca! versa a Genertel*life* quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto in nome e per conto del debitore/assicurato.

Questionario finanziario

Modulo costituito da domande sulla situazione patrimoniale e reddituale del debitore/assicurato con la finalità di valutare se la copertura richiesta è coerente con la situazione finanziaria del debitore/assicurato.

Questionario sanitario

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita del debitore/assicurato che Genertellife utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Recesso

Diritto del debitore/assicurato di recedere dalla copertura entro 60 giorni dalla data di stipula del mutuo.

Revoca

Diritto del proponente di revocare l'atto di adesione prima della conclusione del contratto.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato da Genertellife per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli assicurati.

Sovrappremio

Maggiorazione di premio richiesta da Genertellife nel caso in cui il debitore/assicurato superi determinati livelli di rischio.

Supporto durevole

Qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza

Le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.



Genertellife Partners è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) - numero verde 800 018011 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n.1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (Tv) p.t. Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - partners@pec.genertellife.it - www.genertellife-partners.it